

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 novembre 2014, in Ravenna, nell'ambito della procedura di cessione di rami d'azienda ai sensi dell'art.47 della Legge n.428 del 1990 e successive integrazioni e modifiche nonché di quanto previsto dal CCNL 19/01/2012, si sono incontrate le seguenti parti:

Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. - Capogruppo,
nelle persone dei Sigg. Maurizio Rambelli, Eleonora Baglioni;

Banca di Imola S.p.A.,
nelle persone dei Sigg. Maurizio Bortolotti e Gabriele Turrini;

e

le Organizzazioni Sindacali:

FABI: nelle persone di Lorenzetti Renato e Barboni Alberto;

FIBA/CISL: nelle persone di Scarpellini Roberta, Vignali Alberto, Pederzini Enrico e Laghi Claudio;

FISAC/CGIL: nelle persone di Severino Stefano, Dal Re Giancarlo, Serina Giuseppina e Monti Marcella;

UILCA: nelle persone di Drei Roberto, Bertaccini Pierpaolo e Tassinari Giampaolo;

DIRCREDITO: nella persona di Loreti Tiziano.

Si premette quanto segue:

- la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. e la Banca di Imola S.p.A. intendono effettuare la cessione dei rami d'azienda di seguito specificati:
da parte di Banca di Imola S.p.A. a favore di Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. costituito da n. 2 sportelli siti a Bologna e rispettivamente in Via Marzabotto 10 e in via Ferrarese 160/5 in cui operano 9 risorse;
da parte di Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. a favore di Banca di Imola S.p.A. costituito da n.1 sportello sito a Imola in Viale Zappi 16/a in cui operano 3 risorse.
- le operazioni sopra descritte rispondono all'esigenza di pervenire ad una sempre maggior razionalizzazione della rete territoriale delle due banche tramite l'eliminazione di piccole sovrapposizioni. Ciò, oltre a consentire una necessaria ottimizzazione della rete di vendita delle banche del Gruppo, consentirà anche di dare positivo riscontro alle raccomandazioni formulate dalla Vigilanza.
- per quanto attiene alle conseguenze giuridiche economiche e sociali per i lavoratori interessati dalle operazioni di cui trattasi, e, in particolare, alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei lavoratori medesimi, si evidenzia come le fattispecie risultino regolate dalla disciplina del trasferimento d'azienda definita dalle disposizioni dell'art. 2112 del Codice Civile. Il personale coinvolto nelle suddette cessioni di rami d'azienda proseguirà, senza soluzione di continuità, il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della società cessionaria. A tale personale verrà applicato il CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali applicato dalla società di destinazione.
- compatibilmente con le esigenze organizzative rivenienti dai trasferimenti dei rami d'azienda in parola, il Personale conferito alla Società cessionaria sarà utilizzato nelle stesse mansioni ovvero in mansioni simili o equivalenti a quelle svolte presso la Società cedente e sarà inquadrato nella

stessa categoria e nel medesimo livello retributivo acquisiti alla data delle operazioni, con le anzianità di servizio effettive e convenzionali maturate.

- i Consigli di Amministrazione delle Aziende interessate hanno approvato le cessioni in parola, dando quindi corso agli adempimenti necessari affinché le stesse siano giuridicamente efficaci a far data dal 13 dicembre 2014.
- le suddette Società, con lettera del 24 settembre 2014, hanno pertanto provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti e che la procedura si è avviata il 15 ottobre 2014.
- è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati.
- le OO.SS. ritengono prioritaria la piena tutela dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti dalle operazioni di cessione per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la salvaguardia delle professionalità maturate, le condizioni personali e familiari.

Le Parti medesime, tutto quanto sopra premesso e considerato, hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina normativa ed economica da applicarsi.

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo.

Art. 2

Il presente accordo si applica al personale inquadrato nella categoria dei Quadri Direttivi e delle Aree Professionali.

Art. 3

Al solo fine di semplificare le incombenze di gestione amministrativa del personale coinvolto nelle operazioni di cessione, l'efficacia giuridica dei trasferimenti della titolarità dei rapporti di lavoro di tale personale decorrerà dal 1° gennaio 2015. Fino a tale data lo stesso opererà, in regime di distacco presso le banche cessionarie.

Dalla data di efficacia giuridica dei trasferimenti la titolarità dei rapporti di lavoro del personale degli sportelli di cui in premessa prosegue, senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 cod. civ., alle dipendenze della rispettiva banca cessionaria, ad esclusione dei dipendenti il cui rapporto di lavoro dovesse cessare (per qualsiasi motivo) entro la data di efficacia giuridica dei trasferimenti, con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge.

Trattasi, in totale fra le due banche, di 12 dipendenti tutti assunti con contratto a tempo indeterminato, di cui, come già detto in premessa, n. 9 coinvolti nella cessione del ramo d'azienda di Banca di Imola S.p.A. a favore di Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. e n. 3 coinvolti nella cessione del ramo d'azienda di Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. a favore di Banca di Imola S.p.A..

I rapporti di lavoro part-time esistenti alla data delle cessioni vengono confermati con le modalità e le scadenze in essere.

Art. 4

Il personale in servizio nelle filiali oggetto delle cessioni conserva, presso la rispettiva cessionaria, l'inquadramento acquisito alla data delle cessioni e continuerà ad essere adibito, ove possibile,

compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, sostanzialmente alle medesime mansioni, ovvero a mansioni comunque riconducibili al citato inquadramento.

Art.5

Fermo restando quanto previsto dall'art.4 che precede, e fatto salvo quanto previsto nel successivo art.6, al personale in servizio nelle filiali oggetto di cessione verrà riconosciuto, con riferimento all'inquadramento posseduto, un trattamento economico di natura retributiva non inferiore a quello goduto presso la rispettiva azienda cedente, secondo le previsioni del presente accordo.

Ai fini del comma precedente, sarà raffrontato il trattamento economico complessivo (di origine contrattuale collettiva nazionale, o individuale) avente natura retributiva (comprensivo di tutte le voci mensili/annue, compreso la contribuzione alla previdenza complementare, non legate ad aspetti indennitari o di disagio, con esclusione di eventuale sistema incentivante e del premio di produttività) spettante a ciascun lavoratore presso la banca cedente al momento della data di efficacia delle cessioni con il trattamento economico complessivo, come sopra definito, in essere presso la Banca cessionaria.

Art. 6

Al personale ceduto verrà applicato, da parte della Banche cessionarie, quanto previsto dai Contratti Integrativi aziendali vigenti presso la Banca di provenienza fino alla scadenza della validità dei medesimi. Successivamente a tale scadenza sia ai dipendenti coinvolti nella cessione del ramo d'azienda da parte di Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. a favore di Banca di Imola S.p.A sia a quelli coinvolti nella cessione del ramo d'azienda da parte di Banca di Imola S.p.A. a favore di Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. si applicherà il Contratto Integrativo Aziendale vigente presso la Cassa di Risparmio di Ravenna.

Art. 7

Al personale ceduto verrà riconosciuto, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali e con riferimento al solo esercizio relativo all'anno 2014, il premio aziendale in essere per il personale nella banca cedente. Per gli anni successivi verrà applicato, sempre relativamente al premio aziendale, quanto previsto dal Cia della banca di destinazione.

Art.8

In materia di assistenza sanitaria le parti si danno atto che il personale delle Banche cedenti interessato dalle richiamate cessioni e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse sino al 31 dicembre 2014 per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali tempo per tempo vigenti.

A far data dal 1 gennaio 2015, fermo quanto previsto dal precedente art. 6, il personale in questione potrà iscriversi alle forme di assistenza sanitaria in essere presso la rispettiva cessionaria alle condizioni ivi vigenti.

Art. 9

Fermo quanto previsto al precedente art.6, il premio di anzianità /fedeltà verrà pagato ai dipendenti ceduti da parte della banca cessionaria, al momento di effettiva maturazione, tenendo conto dei criteri/importi tempo per tempo applicabili ai periodi di lavoro rispettivamente prestati alle dipendenze delle cedenti e delle cessionarie.

Art. 10

Per quanto attiene alle eventuali ferie maturate, alle ore accumulate nella banca delle ore ed alle festività soppresse, la Banca cessionaria subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate, secondo le risultanze in essere al momento di efficacia giuridica della cessione.

In via del tutto eccezionale, ai dipendenti saranno monetizzati, se non goduti entro la fine del corrente anno, i giorni di ferie maturati, le eventuali ex festività ed il 50% della banca delle ore, in

base alle vigenti disposizioni di legge e di contratto. Il restante 50% della banca delle ore dovrà, comunque, essere usufruito entro il 2015.

Art. 11

Le banche cessionarie assicureranno al personale proveniente dalle banche cedenti il mantenimento delle condizioni applicate al personale relativamente ai finanziamenti per i mutui ed i prestiti in essere alla data di decorrenza della cessione già erogati e/o deliberati e legati al conto corrente su cui è attualmente accreditata la retribuzione.


Art. 12

Qualora Banca di Imola non dovesse più far parte del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna, le tre persone coinvolte nella cessione del Ramo d'azienda di Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. a favore di Banca di Imola S.p.A. potranno esercitare il diritto di essere assunte dalla cedente Cassa di Risparmio di Ravenna, alla medesime condizioni di inquadramento contrattuale e retributive applicate alla data di efficacia della cessione e mantenendo l'anzianità di servizio nel frattempo maturata.


* * *

Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo s'intende assolta ed esperita la procedura di legge e di contratto riguardante l'operazione in premessa.

Banca di Imola spa



Cassa di Risparmio di Ravenna spa




FABI:




FIBA/CISL:



FISAC/CGIL:



UILCA:



DIRCREDITO

